Conto corrente con la Posta

Anno 76° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 16 dicembre 1935 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

(7497)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 31 ottobre 1935-XIV, n. **2088.**
Modificazioni allo statuto del Reale Automobile Club d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 2481, che approva l'erezione in ente morale del Reale Automobile Club d'Italia;
Visto il R. decreto 10 agosto 1928, n. 2029, che approva lo statuto dell'Ente;
Visto il R. decreto 24 novembre 1934-XIII, n. 2323, che approva il nuovo statuto dell'Ente;
Visto il R. decreto 21 novembre 1934-XIII, n. 1851, che istituisce la Direzione generale per il turismo;
Visto il R. decreto 24 giugno 1935-XIII, n. 1009, che istituisce il Ministero per la stampa e la propaganda;
Ritenuta la necessità assoluta e urgente di provvedere a un nuovo assetto del Reale Automobile Club d'Italia;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto 22 agosto 1935-XIII;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'art. 1 del R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 2029, che modifica il secondo capoverso dell'art. 1 del R. decreto 14 novembre 1926-V, n. 2481, è modificato come segue:
« Esso è posto sotto la vigilanza del Ministero per la stampa e la propaganda ».

Art. 2. — Sono approvate e rese esecutive le modifiche allo statuto del Reale Automobile Club d'Italia, unito al presente decreto, visto d'ordine nostro, dal Capo del Governo proponente.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 13 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio 61. — MANCINI.

Modifiche agli articoli 1, 2 lett. c), 16, 17, 26, 27, 28, 29, 32, 42, 52, 57, 68, 84 e 86 dello statuto del « R.A.C.I. ».

1) L'ultimo comma dell'art. 1 è così modificato:
« Il « R.A.C.I. » è posto sotto la vigilanza del Ministero per la stampa e la propaganda ».
2) La lett. *c*) dell'art. 2 è così modificata:

« Contribuisce finanziariamente al movimento sportivo relativo alle corse e alle manifestazioni automobilistiche di ogni genere che sono di competenza esclusiva del « C.O.N.I. » che le promuove, controlla e dirige ».

3) Il primo comma dell'art. 16 è così modificato:

« Il presidente generale del « R.A.C.I. » è nominato con Regio decreto, su proposta del Ministro per la stampa e la propaganda ».

4) L'art. 17 è così modificato:

« Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la stampa e la propaganda, è nominato un vice presidente generale del « R.A.C.I » che coadiuva il presidente generale nell'amministrazione dell'Ente e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza. Pure con decreto Reale, su proposta del Ministro per la stampa e la propaganda, è nominato il direttore generale del « R.A.C.I. ».

5) L'art. 26, primo capoverso, è così modificato:

« Tuttavia compete ai detti amministratori, qualora ne facciano richiesta, il rimborso a carico del bilancio dell'Ente delle spese di viaggio e di soggiorno incontrate per l'esercizio della carica nella misura e con le formalità che saranno stabilite con apposito regolamento da approvarsi dal Ministro per la stampa e la propaganda, di concerto col Ministro per le finanze ».

6) L'art. 27, secondo capoverso, è così modificato:

« Può essere inoltre attribuita una indennità di carica da stabilirsi, volta per volta, dal Ministro per la stampa e la propaganda, di concerto con il Ministro per le finanze, su proposta del presidente generale del « R.A.C.I ».

7) L'art. 28, primo comma, è così modificato:

« Il controllo generale dell'amministrazione è fatto da tre revisori effettivi, nominati, di anno in anno, uno dal Ministro per la stampa e la propaganda, uno dal Ministro per le finanze ed uno dal Consiglio generale dell'Ente.

8) L'art. 29, comma ultimo, è così modificato:

« I revisori effettivi possono essere riconfermati in carica ».

9) L'art. 32, primo capoverso, è così modificato:

« ... con apposito regolamento organico da approvarsi dal Ministro per la stampa e la propaganda, di concerto con il Ministro per le finanze ».

10) L'art. 36 è abrogato.

11) Il primo capoverso dell'art. 42 è così modificato:

« Ai membri delle Commissioni permanenti residenti fuori Roma, spetta, qualora ne facciano richiesta, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nella misura che sarà fissata nell'apposito regolamento da approvarsi dal Ministro per la stampa e la propaganda, di concerto col Ministro per le finanze ».

12) L'art. 52, primo capoverso, è così modificato:

« ... in conformità delle norme stabilite da apposito regolamento da approvarsi dal Ministro per la stampa e la propaganda, di concerto con il Ministro per le finanze ».

13) L'art. 57, penultimo comma, è così modificato:

« I revisori effettivi e supplenti durano in funzione un anno e possono essere riconfermati in carica »

14) L'art. 68, ultimo capoverso, è così modificato:

« Il bilancio deve essere approvato dal Ministro per la stampa e la propaganda, di concerto col Ministro per le finanze ».

15) L'art. 84, primo capoverso, è così modificato:

« Le proposte di modificazione del presente statuto sono di competenza esclusiva del Consiglio generale, ma per aver corso debbono essere ratificate al Ministro per la stampa e la propaganda, sentiti i Ministri con i quali di concerto è stato approvato lo statuto ».

16) L'art. 86 è così modificato:

« La deliberazione con la quale si propone lo scioglimento dell'Ente non può aver corso se non ha riportato l'approvazione del Ministro per la stampa e la propaganda, di concerto col Ministro per le finanze ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 7 novembre 1935-XIV, n. 2089.

Soppressione degli assegni per il primo vice console presso il Regio consolato generale in Scutari e per il commissario consolare presso il Consolato generale in Monaco di Baviera, ed elevazione del Regio consolato in Manilla alla prima categoria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, convertito nella legge 31 luglio 1934, n. 1195;

Visto il Nostro decreto 26 febbraio 1934, n. 426;

Sulla proposta del Capo del Governo, Nostro Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono soppressi gli assegni stabiliti con il Nostro decreto 26 febbraio 1934, n. 426, per il primo vice console presso il Nostro Consolato generale in Scutari e per il commissario consolare presso il Nostro Consolato generale in Monaco di Baviera:

Art. 2. — Il Nostro Consolato in Manilla è elevato alla prima categoria ed è fissato l'assegno annuo lordo di L. 60.000 aumentato del 90 per cento per il titolare.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1935 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1935 - Anno XIV. Atti del Governo, registro 367, foglio 50. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1935-XIV, n. 2090.

Agevolezze per le sottoscrizioni al prestito nazionale « Rendita 5 per cento ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il Nostro decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di integrare le disposizioni di legge relative alla sottoscrizione del prestito nazionale « Rendita 5 per cento ».

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I titolari di certificati nominativi del prestito redimibile 3,50 per cento, emesso in virtù del R. decreto-legge 8 febbraio 1934-XII, n. 60, gravati da vincolo di usufrutto, ovvèro da ipoteca cauzionale, possono presentare i detti titoli in sottoscrizione del prestito nazionale « Rendita 5 per cento », e, senza necessità di consenso espresso dell'usufruttuario o del creditore ipotecario, chiedere la libera disponibilità della parte di rendita sottoscritta che superi il valore dei titoli del prestito redimibile 3,50 per cento, stabilito dal primo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684.

In ogni caso la suddetta quota di rendita dovrà almeno raggiungere 100 lire di capitale nominale, e, se le superi, verrà limitata a lire 100 di capitale nominale o ad un multiplo di lire 100.

Art. 2. — La facoltà di cui all'art. 1 potrà essere esercitata anche dalla intestataria di certificati nominativi del prestito redimibile 3,50 per cento, vincolati per dote civile, ovvero militare, senza necessità di consenso espresso del marito, o di terzi riservatari, e senza autorizzazione giudiziale.

Art. 3. — Le disposizioni contenute nei due precedenti articoli sono estese alle cauzioni, alle doti, ed agli usufrutti, costituiti su depositi di titoli al portatore del prestito redimibile 3,50 per cento, presso la Cassa dei depositi e prestiti, ovvero presso Istituti o privati.

Art. 4. — La Confederazione fascista dei commercianti è autorizzata a sostituirsi ai depositanti per la sottoscrizione al prestito nazionale « Rendita 5 per cento » con i titoli del prestito redimibile 3,50 per cento, che sono costituiti in deposito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dei R. decreti-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, e 3 marzo 1927, n. 296.

I titoli della « Rendita 5 per cento », che saranno sostituiti a quelli del prestito redimibile 3,50 per cento, rimangono di proprietà dei singoli depositanti.

La quota integrativa di cui al secondo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, sarà versata dalla suddetta Confederazione con mezzi propri. Siffatto versamento verrà ricuperato a carico dei singoli depositanti, e, per l'importo da ciascuno di essi dovuto, a principiare dall'anno 1936-XIV, con le modalità che saranno fissate dal Regio decreto di cui al successivo art. 6.

Verrà compilato un ruolo speciale con le norme stabilite per la riscossione dei contributi sindacali obbligatori.

I nuovi depositi per l'esercizio del commercio saranno costituiti con titoli del prestito nazionale « Rendita 5 per cento ».

Art. 5. — Per le persone, che non abbiano la libera amministrazione dei loro beni, le sottoscrizioni in contanti al prestito nazionale « Rendita 5 per cento » creato con Regio decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, da parte dei rispettivi esercenti la patria potestà, tutori, curatori ed amministratori, sono considerati atti di amministrazione ordinaria ed avranno effetto senza autorizzazione veruna o formalità giudiziaria.

I titoli della Rendita 5 per cento, corrispondenti alla sottoscrizione, saranno tramutati in certificati nominativi intestati alle persone fisiche incapaci o di capacità limitata, oppure alle persone giuridiche.

Art. 6. — Con Regio decreto saranno emanate le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione di questo decreto.

Art. 7. — Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1935 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1935 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 367, foglio 77. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 novembre 1935-XIV, n. 2091.

Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa del genio (specialità fotoelettricisti: classi 1909 e 1910; specialità radiotelegrafisti: 1° semestre 1909) e di sanità (1°, 2° e 3° trimestre 1910).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico sul reclutamento del Regio esercito, approvato con decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e modificato con la legge 6 giugno 1935, n. 1096;

Visto l'art. 5 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di procedere, per particolari esigenze, al parziale completamento di talune unità e reparti del Regio esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono richiamati alle armi, per mobilitazione, i seguenti militari in congedo illimitato del Regio esercito, residenti nel Regno:

a) sottufficiali e militari di truppa delle classi 1909 e 1910 appartenenti all'arma del genio - specialità fotoelettricisti;

b) sottufficiali e militari di truppa del genio - specialità radiotelegrafisti - nati nel primo semestre del 1909;

c) sottufficiali e militari di truppa di sanità nati nel secondo, terzo e quarto trimestre del 1910.

Art. 2. — I militari richiamati a norma del precedente articolo riceveranno apposita partecipazione personale nella quale sarà anche indicato il giorno della presentazione.

Art. 3. — La durata del richiamo sarà stabilita, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro per la guerra.

Il presente decreto entra in vigore dal 14 novembre 1935-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 11 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio 53. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 novmebre 1935-XIV, n. 2092.

Trasferimento della dogana principale di Tolle a Ponte Fornaci ed istituzione di un posto di osservazione a Porto Levante e dei posti doganali di Tolle e di Gnocchetta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del testo unico della legge doganale approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, modificato secondo il R. decreto 2 settembre 1923, n. 1960; il R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1248 e la legge 29 novembre 1928, n. 2676;

Visto il R. decreto 16 febbraio 1931, n. 161, che ha stabilito l'organico delle dogane del Regno e le loro facoltà;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — È istituita la nuova dogana di Ponte Fornaci, in provincia di Rovigo, Circoscrizione doganale di Venezia e classificata dogana principale di secondo ordine, seconda classe.

L'attuale dogana principale di Tolle è convertita in posto doganale.

Il posto doganale di Porto Levante è tramutato in posto di osservazione alle dipendenze della dogana principale di Ponte Fornaci.

È soppresso il posto doganale di Gnocca ed è istituito in suo luogo il nuovo posto doganale di Gnocchetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1935 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio 57. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 agosto 1935-XIII, n. 2093.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Piolini-Lana-Borghini » con sede in Colloro di Premosello (Novara).

N. 2093. R. decreto 23 agosto 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Piolini-Lana-Borghini », con sede in Colloro di Premosello (Novara) viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 17 ottobre 1935-XIII, n. 2094.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di San Giovanni Battista in Padula.

N. 2094. R. decreto 17 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili il decreto del Vescovo di Teggiano in data 1° gennaio 1935 relativo alla erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di San Giovanni Battista in Padula.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1935 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1935-XIV.

Costituzione delle Commissioni per la risoluzione di controversie in merito alla valutazione dei tabacchi del raccolto 1935.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, concernente la disciplina dei rapporti tra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori del tabacco;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato col R. decreto 12 luglio 1934, 1163;

Decreta:

Le Commissioni per la risoluzione delle controversie che potranno sorgere tra coltivatori e concessionari, in merito alla valutazione dei tabacchi del raccolto 1935 che saranno consegnati allo stato sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali esistenti nelle circoscrizioni delle sottoindicate Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, sono così costituite:

Direzione compartimentale di Arezzo.

Piantoni dott. Fernando, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Sciola dott. Massimo, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Gamurrini dott. Marcello, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;

Moriani dott. Italo, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

Muccini dott. Arturo, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

Caporali dott. Giuseppe, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;

Cassioli Sante, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

Lambardi dott. Mario, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Direzione compartimentale di Bologna.

Per la metà superiore del Compartimento.

Caruso dott. Carmelo, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Duè dott. Gino, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Bendandi prof. Nullo, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Abbondanza dott. Marco, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Moduli dott. Luigi, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Gamurrini dott. Marcello, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Zuppini dott. Sante, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Conti Cesare Filippo, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Direzione compartimentale di Bologna.

Per la metà inferiore del Compartimento.

Caruso dott. Carmelo, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;
Duè dott. Gino, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;
Facchini dott. Pasquale, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Escher dott. Rodolfo, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Alvisi dott. Enea, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Sajler dott. Alessandro, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Conti Cesare, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Grossi Giuseppe, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Direzione compartimentale di Firenze.

De Simone dott. Angelo, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;
Sciola dott. Massimo, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;
Caporali dott. Giuseppe, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Pestellini dott. Tito, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori e dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Gamurrini dott. Marcello, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Bottai Corrado, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori e dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Direzione compartimentale di Lecce.

Donadoni dott. Manlio, ispettore superiore tecnico delle Coltivazioni tabacchi, presidente;
Catelani dott. Riccardo, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;
Daniele dott. Antonio, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori e della Confederazione fascista dell'agricoltura;
Scardino dott. Francesco, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Ponturo comm. Salvatore, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori e dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Direzione compartimentale di Perugia.

Tabacchi Kentucky e Bright Italia.

Francucci dott. Luigi, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;
Attanasi dott. Gaetano, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;
Donati dott. Lamberto, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Viglino Carlo, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Papi prof. Ciro, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Porta dott. Giulio Cesare, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Bisei dott. Rosildo, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Bindella Umberto, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Direzione compartimentale di Perugia.

Tabacchi Maryland e Levantini.

Francucci dott. Luigi, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;
Attanasi dott. Gaetano, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;
Dell'Antolietta dott. Gaetano, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Menna dott. Domenico, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Milletti dott. Roberto, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Donati dott. Lamberto, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Milletti dott. Roberto, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Vallorini dott. Luigi, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Direzione compartimentale di Verona.

Tabacchi Kentucky, Burley e Virginia Bright.

Brunetti dott. Antonio, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;
De Simone dott. Orlando, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;
Porta dott. Giulio Cesare, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Candussi Ciardo Luigi, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Zuppini dott. Sante, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Facchini dott. Pasquale, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Dessanti dott. Antonio, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Mazzon dott. Vittorio, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Direzione compartimentale di Verona.

Tabacco Nostrano del Brenta.

Brunetti dott. Antonio, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;
De Simone dott. Orlando, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;
Facchini dott. Pasquale, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Vallisnieri dott. Ferdinando, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Bontempini dott. Rino, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Bendandi prof. Nullo, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Gualdi Dino, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Finato Giovanni, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Direzione compartimentale di Verona.

Tabacchi Levantini.

Brunetti dott. Antonio, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;
De Simone dott. Orlando, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;
Pecci prof. Benvenuto, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Bertolaso dott. Gino, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Dal Moro dott. Giorgio, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Brizzi Luigi, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Roma, 6 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: Di Revel.

(7481)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Monza.

Con decreto Ministeriale in data 30 novembre 1935-XIV l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un terreno disposta a suo favore dal comune di Monza, per la costruzione di un istituto assistenziale per la madre e il bambino.

(7456)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.